

Con il patrocinio e il sostegno economico:



Traduzione in
franco provenzale
a cura di



per lo sportello linguistico
di Unione VLCC e Unione Alpi Graie

Il prodotto di montagna: stato dell'arte attività e progetti

Strategia Nazionale Aree Interne e Valli di Lanzo

MEZZENILE 27 OTTOBRE 2018

PRESSO IL BORGO FRANCESETTI - Via Villa Inferiore, 52

**“Menzione aggiuntiva «Prodotto di Montagna»
e certificazioni volontarie.”**

Mauro D'Aveni – Coldiretti Torino

Montagna: una, nessuna, centomila?

L'**OCSE** (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) distingue i **comuni** in **rurali** (**densità abitativa inferiore a 150 ab/kmq**) e **urbani**, se superiore. Così le province o le aree sono distinte in:

- **prevalentemente rurali**: > 50% della popolazione provinciale risiede in comuni rurali;
- **significativamente rurali**: tra 15% e 50% della popolazione risiede in comuni rurali;
- **urbane**: < 15% della popolazione provinciale risiede in comuni rurali.

Il Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale 2007-2013 (PSN) e i vari PSR hanno adattato il metodo OCSE alla realtà italiana integrandolo con altri parametri. Ciò ha condotto ad una ripartizione del territorio regionale in quattro zone distinte:

- A. poli urbani,**
- B. aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata,**
- C. aree rurali intermedie,**
- D. aree rurali con problemi complessivi di sviluppo (montagna)**

Il **PSR 2014-2020 del Piemonte** ha ulteriormente suddiviso le aree rurali intermedie in:

- C1. aree rurali intermedie assimilabili ad aree tipo B (pianura)**
- C2. aree rurali intermedie assimilabili ad aree tipo D (montagna)**

Comune		Tipologia areale	Appartenenza alle zone di montagna
Codice Istat	Denominazione		
001001	Agliè	C1	
001002	Airasca	B	
001003	Ala di Stura	D	intero territorio
001004	Albiano d'Ivrea	C1	
001005	Alice Superiore	C2; isole amministrative: D	intero territorio
001191	Pinerolo	C1	limitatamente ai fogli dall'1 al 23 e 50 della sez. Pinerolo e ai fogli dall'1 al 10 della sez. Abbadia Alpina

La montagna secondo la UE.

Per quanto concerne il tema del nostro incontro, la definizione è chiara: il **Reg. UE 1151/2012 Art. 31 c. 2** rimanda all'**articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999**, il quale definisce **«zone di montagna dell'Unione»**:

1. Le zone di montagna sono **quelle caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e da un notevole aumento del costo del lavoro**, dovuti:

- all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'**altitudine**, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato,
- in zone di altitudine inferiore, all'esistenza nella maggior parte del territorio di **forti pendii** che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso, ovvero
- a **una combinazione dei due fattori**, quando lo svantaggio derivante da ciascuno di questi fattori presi separatamente è meno accentuato, ma la loro combinazione comporta uno svantaggio equivalente.

Per l'Italia l'area montana coincide con quella delle ex Comunità Montane.

Ripercorriamo ora brevemente **il cammino fatto dalla montagna nella considerazione del legislatore**, che passa da semplice area svantaggiata a patrimonio e risorsa dell'intera collettività.

Montagna come zona svantaggiata.

- ✓ **Costituzione Italiana** 27 dicembre 1947 art. 44 c. 2 «la legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane» tesi a far sì che «i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali siano garantiti su tutto il territorio nazionale» (art. 117 c.2).
- ✓ **Legge 25 luglio 1952, n. 991** “Provvedimenti in favore dei territori montani” (**Legge Fanfani**). Estendeva la definizione di territorio montano e le annesse agevolazioni anche a molte **aree disagiate**, col risultato che già nel 1952 la “montagna giuridica” si estendeva sul 54,5% del territorio contro il 35,2% della “montagna geografica”. Ancora nel dicembre 2004 l’elenco dei comuni montani comprendeva località come Albenga, Amalfi e Positano.
- ✓ **D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987** permise ai comuni montani di «costituirsì in consorzio a carattere permanente, denominato “**Consiglio di valle**” o “**Comunità montana**” ».
- ✓ **Legge 13 dicembre 1971, n. 1102**: le **Comunità Montane** diventando enti di diritto pubblico dotati di autonomia statutaria. La **legge 23 marzo 1981, n. 93** ne preciserà meglio le funzioni.
- ✓ **Direttiva n. 75/268/CEE del 28 aprile 1975** “Sull’agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate”. Art. 3, c. 1, «**le zone agricole svantaggiate comprendono zone di montagna nelle quali l’attività agricola è necessaria per assicurare la conservazione dell’ambiente naturale, soprattutto per proteggere dall’erosione o per rispondere ad esigenze turistiche, ed altre zone in cui non sono assicurati il mantenimento di un livello minimo di popolazione o la conservazione dell’ambiente naturale**». Recepita con la **Legge n. 352 del 10 maggio del 1976**, “Attuazione della direttiva comunitaria sulla agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate”.

Montagna come “bene comune globale”.

- ✓ **Parere del Comitato economico e sociale europeo (CESE) n. 461/88** definiva la montagna come «*una **entità geografica, ambientale, socio-economica e culturale** in cui gli svantaggi derivanti dalla combinazione tra altitudine e altri fattori naturali debbono essere posti in relazione con i condizionamenti socio-economici, con la situazione di squilibrio territoriale e con il livello di degrado ambientale*».
- ✓ **Conferenza su Ambiente e Sviluppo delle Nazioni Unite di Rio de Janeiro del 1992**, da cui scaturì **Agenda 21** «*Le montagne sono una fonte importante di acqua, energia e biodiversità. (...) Essendo tra i maggiori ecosistemi rappresentanti la complessa e interrelata ecologia del nostro pianeta, **l'ambiente montano è essenziale per la sopravvivenza dell'ecosistema globale***».
- ✓ **Legge 31 gennaio 1994, n. 97** “Nuove disposizioni per le zone montane”, tuttora in vigore, introduce due elementi innovativi nelle politiche nazionali sulla montagna: **l'esplicita dichiarazione dell'importanza della valorizzazione della montagna** (art. 1) e il **nuovo concetto di sviluppo**, non più visto come mera crescita economica.
- ✓ **2002** dichiarato **Anno internazionale delle Montagne**
- ✓ **Decreto legislativo n. 42/2004** “Codice dei beni culturali e del paesaggio” introduce la montagna tra le aree da tutelare per interesse paesaggistico (art. 142)
- ✓ **Regolamento (CE) n. 1698/2005** “Sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR” parla di **zone montane come risorsa per l'intera collettività** da proteggere e valorizzare.

Montagna come plusvalore del prodotto.

- ✓ **Legge 31 gennaio 1994, n. 97** art. 15 c. 1 dispone la creazione di un Albo dei prodotti di montagna con le DOP e IGP autorizzati a fregiarsi della **menzione aggiuntiva «prodotto nella montagna italiana»**,
- ✓ **Decreto legislativo n. 288/2001** *“Orientamento e modernizzazione del settore agricolo”* art. 23 *«Le **denominazioni «montagna», «prodotto di montagna» e simili** possono essere utilizzati per i prodotti agricoli e alimentari, soltanto ove questi siano prodotti ed elaborati nelle aree di montagna come definite dalla normativa comunitaria»*.
- ✓ **Legge 27 dicembre 2002, n. 289** attribuisce la **menzione aggiuntiva a DOP e IGP «prodotto nella montagna»** *«alle sole produzioni agroalimentari originate nei comuni montani per quanto riguarda sia tutte le fasi di produzione e di trasformazione sia la provenienza della materia prima»* (articolo 85, comma 1)
- ✓ **Decreto Mipaf 30 dicembre 2003** *“Modalità di iscrizione dei prodotti a denominazione di origine protetta e ad indicazione geografica protetta nell'albo dei prodotti di montagna”* utilizza la menzione **«prodotto della montagna»** anziché «prodotto nella montagna»

Montagna menzione aggiuntiva alle DOP.



Asiago



Montasio



Castelmagno



**Parmigiano
Reggiano**

Cosa succede in Europa.

La maggior parte dei Paesi europei è priva di un sistema di norme volte a disciplinare l'uso della parola “montagna” o di termini simili nelle etichette dei prodotti alimentari. A oggi, **solamente Italia, Francia, Svizzera e la regione spagnola della Galizia** hanno sistemi normativi specifici a tutela dei prodotti di montagna.



Leggi del 1985/1988



Ass. Altitude del 2003

La Galizia dà la possibilità di utilizzare l'indicazione **“artesano de montaña”** se i prodotti vengono realizzati principalmente con materie prime provenienti da queste aree.

Prodotto svizzero
di **montagna**



Prodotto
svizzero
dell'**alpe**



L'indicazione «prodotto di montagna».

Nel **2005** l'Associazione sovranazionale **Euromontana**, di cui fa parte la Città Metropolitana di Torino, lancia la “**Carta europea per i prodotti alimentari montani di qualità**” finalizzata ad offrire strumenti di valorizzazione delle produzioni montane e basata sui seguenti principi fondamentali:

- ✓ **la materia prima deve provenire da una zona montana;**
- ✓ **la trasformazione deve essere realizzata in zona montana;**
- ✓ **la produzione deve tener conto delle preoccupazioni locali legate allo sviluppo sostenibile;**
- ✓ **la produzione deve tentare di favorire il mantenimento della biodiversità e del patrimonio delle zone montane;**
- ✓ **i produttori devono poter garantire, in ogni momento, la trasparenza delle informazioni al consumatore.**

La Carta di Euromontana ispirerà il **Reg. UE 1151/2012 Art. 31** che **istituisce l'indicazione «prodotto di montagna» come indicazione facoltativa di qualità**, nell'intento di fornire uno strumento trasversale di valorizzazione.

Le opportunità che offre e il **Reg. delegato UE 665/2014** che **definisce le regole d'uso del termine «prodotto di montagna»** saranno illustrate dai relatori che seguiranno.

Il Regolamento avrà piena attuazione negli Stati Membri quando essi approveranno il regime dei controlli e delle sanzioni e che pochi paesi europei hanno dato corso ai Regolamenti Applicativi (Italia, Francia, Austria, Romania, Slovenia)

L'indicazione «prodotto di montagna».

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 luglio 2017.

Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni di utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna».

Art. 2.

Condizioni di utilizzo

1. L'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» è utilizzata unicamente per descrivere i prodotti destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del Trattato UE per i quali:

a) sia le materie prime che gli alimenti per animali provengono essenzialmente da zone di montagna;

b) nel caso dei prodotti trasformati, anche la trasformazione, compresa la stagionatura e la maturazione, ha luogo in zone di montagna.

L'indicazione «prodotto di montagna».

2. L'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» può essere applicata ai prodotti di cui al precedente comma:

a) ottenuti da animali allevati nelle zone di montagna e trasformati in tali zone;

b) derivanti da animali allevati, per almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita, in zone di montagna, se i prodotti sono trasformati in tali zone;

c) derivanti da animali transumanti allevati, per almeno un quarto della loro vita, in pascoli di transumanza nelle zone di montagna.

L'indicazione «prodotto di montagna».

3. L'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» può essere applicata ai prodotti di cui al comma 1 del presente articolo se la proporzione di mangimi non prodotti in zone di montagna, costituente la dieta annuale ed espressa in percentuale di sostanza secca, non supera:

- a)* il 50% per gli animali di allevamento diversi dai ruminanti e dai suini;
- b)* il 40% per i ruminanti;
- c)* il 75% per i suini.

Le proporzioni di mangimi di cui alle lettere *a)* e *b)* non si applicano per gli animali transumanti quando sono allevati al di fuori delle zone di montagna.

L'indicazione «prodotto di montagna».

5. L'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» può essere applicata ai prodotti dell'apicoltura se le api hanno raccolto il nettare ed il polline esclusivamente nelle zone di montagna. In deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera *a*) del presente decreto, lo zucchero e altre sostanze zuccherine utilizzate per l'alimentazione delle api non devono obbligatoriamente provenire da zone di montagna.

6. L'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» può essere applicata ai prodotti di origine vegetale unicamente se le piante sono coltivate nelle zone di montagna.

7. I prodotti non compresi nell'allegato I del Trattato UE, erbe, spezie e zucchero, utilizzati come ingredienti nei prodotti di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo, possono provenire da aree al di fuori delle zone di montagna, purché non rappresentino più del 50% del peso totale degli ingredienti.

L'indicazione «prodotto di montagna».

Art. 3.

Deroghe

1. In conformità a quanto previsto all'art. 6, paragrafo 1 e 2 del regolamento delegato (UE) n. 665/2014, le seguenti operazioni:

a) macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasse

b) spremitura dell'olio di oliva

possono avere luogo al di fuori delle zone di montagna purché gli impianti di trasformazione siano situati ad una distanza non superiore a 30 km dal confine amministrativo della zona di montagna.

2. In conformità a quanto previsto all'art. 6, paragrafo 1 e 2 del regolamento delegato (UE) n. 665/2014 le operazioni di:

a) trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari in impianti di trasformazione in funzione il 3 gennaio 2013

possono avere luogo al di fuori delle zone di montagna purché gli impianti di trasformazione siano situati ad una distanza non superiore a 10 km dal confine amministrativo della zona di montagna, secondo il criterio definito nell'allegato 1 del presente decreto.

L'indicazione «prodotto di montagna».

ALLEGATO 1

*Alla Regione / Provincia Autonoma

Comunicazione per l'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "Prodotto di Montagna" ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012, del Reg. delegato n. 665/2014 e del Decreto Ministeriale del 28.07.2017 n. 57167

Il/La sottoscritto/a*, rappresentante legale dell'azienda, in qualità di ☐ **produttore** e/o ☐ **trasformatore**, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Ministeriale del 26.07.2017 n. 57167, comunica a codesta Regione l'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "Prodotto di Montagna" a partire dal

Allegato 2								
Elenco dei prodotti con indicazione facoltativa di qualità "Prodotto di montagna" di cui all' art. 31 del Reg. (UE) n.1151/2012 ed al Reg. (UE) n.665/2014								
Categoria di prodotti	Regione sociale operatore	CUAA/Partita Iva	Regione	Comune	Indirizzo	Indirizzo e-mail o PEC	Riferimento protocollo della comunicazione di cui all' allegato 1 del DM del 26.07.2017 n. 57167	Note

L'indicazione «prodotto di montagna».

Decreto 20 luglio 2018

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO**

DECRETO 20 luglio 2018.

Linee guida sulla verifica di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del decreto 26 luglio 2017, concernente disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni di utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» in merito all'origine degli alimenti destinati all'alimentazione animale.

Art. 3.

Adempimenti di carattere generale

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto, gli operatori adottano un sistema di rintracciabilità che consenta di verificare l'utilizzazione della dicitura in conformità ai requisiti previsti dal decreto stesso.

Le indicazioni relative alla tracciabilità dei mangimi di montagna possono essere contenute nelle registrazioni previste dal regolamento (UE) n. 183/2005.

Le informazioni previste nel presente decreto sono rese immediatamente disponibili su richiesta degli Organi di controllo e possono essere fornite su supporto informatico o cartaceo.

In ogni fase i mangimi di montagna devono essere tenuti distinti dagli altri mangimi mediante la detenzione in appositi locali oppure, se detenuti negli stessi locali, mediante l'apposizione di un apposito cartello che specifichi:

- a) la provenienza degli stessi da zone di montagna;
- b) la percentuale di mangimi provenienti da zone di montagna, nel caso che gli stessi siano miscelati con altri prodotti di origine agricola non ottenuti in zone di montagna.

L'indicazione «prodotto di montagna».

Art. 4. Adempimenti per tipologia di operatore

1. Allevatore di montagna.

L'allevatore mette a disposizione degli Organi di controllo le **informazioni relative:**

a) all'allevamento di montagna (numero, specie animale, codice ASL) ;
b) alla dieta annuale adottata, specificando la razione alimentare espressa anche in sostanza secca, con l'indicazione delle quantità e della tipologia di mangimi di montagna ed eventualmente di quelli non di montagna. Per gli allevamenti che utilizzano esclusivamente mangimi di montagna nell'alimentazione degli animali, il dato relativo alla sostanza secca non è richiesto.

Se l'approvvigionamento di mangimi di montagna avviene, anche in parte, nella stessa azienda di allevamento, l'allevatore, oltre a mantenere aggiornato il fascicolo aziendale, dovrà mettere a disposizione degli Organi di controllo le seguenti informazioni:

c) elenco dei terreni destinati alla produzione di alimenti da somministrare ai capi allevati, identificati dagli estremi catastali;

d) piano colturale (superfici destinate a pascolo/coltivazione di foraggi e/o cereali e/o altro destinate all'alimentazione del bestiame) **e i dati relativi alle produzioni ottenute nell'ultimo triennio.**

Gli approvvigionamenti extra aziendali di mangimi di montagna devono risultare da apposita documentazione (documentazione commerciale e/o dichiarazione come da allegato al presente decreto).

L'indicazione «prodotto di montagna».

3. Produttore primario.

Il produttore primario, oltre a mantenere aggiornato il **fascicolo aziendale**, deve mettere a disposizione degli Organi di controllo almeno le seguenti informazioni:

a) elenco dei terreni destinati alla produzione di mangimi, identificati dagli estremi catastali;

b) piano colturale (*superfici destinate a pascolo/coltivazione di foraggi e/o cereali e/o altro destinate all'alimentazione all'alimentazione del bestiame*) **e i dati relativi alle produzioni ottenute nell'ultimo triennio.**

Il produttore primario, nelle registrazioni tenute ai sensi del regolamento (CE) n. 183/2005, allegato I, parte A II punto 2 lettera e) , *riporta altresì elementi che correlano i mangimi di montagna prodotti in azienda con quelli ceduti.*

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 2 agosto 2018.

Istituzione del logo identificativo per l'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» in attuazione del decreto ministeriale n. 57167 del 26 luglio 2017 .



Art. 2.

Condizioni di utilizzo

1. Il logo «prodotto di montagna» è utilizzato esclusivamente nell'etichettatura dei prodotti che rispondono ai requisiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1151/2012, dal Regolamento delegato (UE) n. 665/2014 e dal Decreto.

2. Il logo «prodotto di montagna» deve essere utilizzato, a titolo gratuito, da tutti gli operatori che intendono utilizzare l'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del Decreto.

3. Altri marchi, simboli e loghi che qualificano il prodotto sulla base di standard diversi possono essere utilizzati in abbinamento al logo «prodotto di montagna» purché non si ingeneri confusione nel consumatore.

Le certificazioni volontarie.

Proprio in considerazione dei limiti e dei costi delle certificazioni regolamentate, **sempre più spesso le imprese italiane ricorrono a certificazioni volontarie per evidenziare le peculiarità del proprio prodotto.**

Gli esempi sono numerosi:



Ora racconteremo l'esperienza di una piccola filiera di un PAT di montagna che ha raggiunto la certificazione UNI EN ISO 22005 **per il formaggio Toma di Lanzo di Alta Valle e d'Alpeggio.**



COME FARE PER DISTINGUERE LE TOME DI LANZO PRODOTTE IN QUOTA DALLE ALTRE?

Questa domanda se l'è posta **l'Associazione Produttori Toma di Lanzo**, ritenendo che la menzione «prodotto di montagna» non riuscisse a valorizzare compiutamente le tome di montagna. L'Associazione ha quindi deciso di utilizzare lo strumento della certificazione volontaria, approfittando dell'opportunità offerta dal **PSR 2014-2020 Regione Piemonte Misura 3.1.1 "Regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli"**, presentando domanda di contributo in approccio collettivo per il rimborso delle spese di certificazione (per i primi 5 anni) e di creazione ed implementazione del sistema (per il 1° anno).

La norma prescelta è stata la norma **UNI EN ISO 22005 «Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari»** per certificare il formaggio Toma di Lanzo di Alta Valle e d'Alpeggio, la quale è sufficientemente elastica per riuscire ad adattarsi a molte realtà diverse.

La Toma di Lanzo certificata viene tracciata ed identificata nel modo seguente:

**Marchio a fuoco
sulla forma**



**Etichetta pelure
sulla forma**



**Etichetta di certificazione
supplementare**

(in attesa di ristampa della pelure)





ASSOCIAZIONE PRODUTTORI TOMA DI LANZO
DELLA PROVINCIA DI TORINO

CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 22005/2008 FORMAGGIO TOMA DI LANZO DI ALTA VALLE E D'ALPEGGIO

L'**Associazione Produttori Toma di Lanzo** costituita nel 2012 conta su 12 Soci Produttori e 3 Soci Sostenitori, tra cui l'Unione Montana Valli di Lanzo e l'Unione Montana Alpi Graie.

Presidente Laura Chianale, vicepresidente Aldo Genotti, membro del Consiglio Direttivo Luigi Ala.

Hanno aderito alla filiera certificata

6 produttori

- **Benedetto Giuliano - Alpe Taprun - Viù (To)**
- **Perino Ceresole Deborah - Alpe Freste - Viù (To)**
- **Società Agricola Genotti F.lli - Case Trucco - Chialamberto (To)**
- **Tomasino Giuseppe - Alpe Salvin - Monastero di Lanzo (To)**
- **Tommasone Michelino - Alpe Alpetta - Groscavallo (To)**
- **Troglia Gamba Bernardino - Alpe Ciavanis - Chialamberto (To)**

- 350 vacche d latte - 26.000 kg di formaggio



ASSOCIAZIONE PRODUTTORI TOMA DI LANZO
DELLA PROVINCIA DI TORINO

CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 22005/2008 FORMAGGIO TOMA DI LANZO DI ALTA VALLE E D'ALPEGGIO

Estratto dal Manuale di Rintracciabilità

Obiettivo del Sistema di Rintracciabilità

è quello di garantire lungo tutta la filiera - che parte con l'approvvigionamento degli alimenti per le bovine da latte e giunge sino alla vendita del prodotto marchiato ed etichettato Toma di Lanzo Alta Valle e d'Alpeggio - **il rispetto di due condizioni specifiche:**

- 1) produzione nei territori della zona indicata** nel Disciplinare di Produzione della Toma di Lanzo (costituita dai Comuni di: Ala di Stura, Balangero, Balme, Cafasse, Cantoira, Ceres, Chialamberto, Coassolo Torinese, Corio, Fiano, Germagnano, Givoletto, Groscavallo, La Cassa, Lanzo Torinese, Lemie, Mezenile, Monastero di Lanzo, Pessinetto, Traves, Usseglio, Val della Torre, Vallo Torinese, Varisella e Viù) **con altitudine uguale o superiore ai 600 metri s.l.m.**; l'altitudine viene definita rispetto all'ubicazione dei locali di stabulazione delle bovine da latte;
- 2) rispetto dei seguenti vincoli di alimentazione delle bovine da latte:**
 - a) almeno il 60% (90% in alpeggio) della sostanza secca giornaliera ingerita dalle bovine da latte deve provenire dal territorio amministrativo dei Comuni sopra riportati;**
 - b) è vietata la somministrare di alimenti insilati.**



ASSOCIAZIONE PRODUTTORI TOMA DI LANZO
DELLA PROVINCIA DI TORINO

CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 22005/2008 FORMAGGIO TOMA DI LANZO DI ALTA VALLE E D'ALPEGGIO

Rintracciabilità interna al sistema

La rintracciabilità interna al sistema è pensata per utilizzare al massimo documenti già presenti in azienda e ridurre al minimo l'esigenza di introdurre nuove registrazioni.

- **Identificazione e rintracciabilità degli animali destinati alla produzione del latte** (Fascicolo del produttore, Modello 7 A Certificato di monticazione, Modello 7 B Certificato di demonticazione, Registro di stalla)
- **Identificazione e rintracciabilità dei foraggi e mangimi utilizzati** (Fascicolo del produttore – Elenco particelle, *Scheda razionamento giornaliero*, *Registro forniture e stoccaggio alimenti*, documenti d'acquisto)
- **Identificazione e rintracciabilità del prodotto certificato** (*Registro di produzione*, *Registro carico e scarico etichette di certificazione*, gestito dall'Associazione, *Registro di etichettatura forme Toma di Lanzo filiera certificata*)



ASSOCIAZIONE PRODUTTORI TOMA DI LANZO
DELLA PROVINCIA DI TORINO

CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 22005/2008

FORMAGGIO TOMA DI LANZO DI ALTA VALLE E D'ALPEGGIO

LA «CARTA» CHE DEVONO TENERE I PRODUTTORI

SCHEDA DI RAZIONAMENTO GIORNALIERA					
Data inizio utilizzo razione _____		Data fine utilizzo razione _____		Giorni totali _____	
Alimento	Provenienza	Quantità tal quale Kg capo/giorno	% S.S. / kg dell'alimento	Quantità S.S. Kg S.S./giorno	Note

REGISTRO FORNITURE E STOCCAGGIO ALIMENTI								
Data acquisto o produzione	Tipo di alimento	Ragione sociale fornitore	Quantità	N. lotto	N. d.d.t. o fatt.acc.	Sito di stoccaggio	Data inizio utilizzo	Data fine utilizzo

REGISTRO DI PRODUZIONE					
Settimana di produzione	Lotto	Quantità di latte munto (litri)	Quantità di latte destinato a Toma di Lanzo (litri)	Peso medio singola forma (Kg)	N° di Forme prodotte
dal al					

REGISTRO DI ETICHETTATURA TOME DI LANZO FILIERA CERTIFICATA				
Data etichettatura	N° forme etichettate	Lotto di produzione	Peso totale forme etichettate Kg	Destinazione
N° etichette consegnate:		Data consegna etichette:		Etichette residue:



ASSOCIAZIONE PRODUTTORI TOMA DI LANZO
DELLA PROVINCIA DI TORINO

CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 22005/2008 FORMAGGIO TOMA DI LANZO DI ALTA VALLE E D'ALPEGGIO

LE COSE CHE DEVE FARE L'ASSOCIAZIONE CAPO FILIERA

- Redigere il **Manuale della Rintracciabilità** con tutte le procedure e le registrazioni connesse, mantenendole aggiornate
- Raccogliere e **controllare tutta la documentazione** riguardante i singoli produttori
- Effettuare le **Verifiche Ispettive Interne** presso i caseifici di tutti i Produttori (almeno 1 all'anno)
- Tenere i **rapporti con l'Organismo di Certificazione** e presenziare alle Verifiche Ispettive di Certificazione (1 all'anno su 3 produttori + l'Associazione capo filiera)
- **Stampare le etichette e gestirle** in modo controllato attraverso il seguente registro

REGISTRO DI CARICO E SCARICO ETICHETTE DI CERTIFICAZIONE								
CARICO			SCARICO					
Data	N° etichette	Numerazione da/a	Data	N° etichette	Numerazione da/a	Produttore ricevente	Firma del ricevente	N° etichette scaricate

✓ E poi promuovere in tutte le forme possibile il prodotto certificato



ASSOCIAZIONE PRODUTTORI TOMA DI LANZO
DELLA PROVINCIA DI TORINO

CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 22005/2008 FORMAGGIO TOMA DI LANZO DI ALTA VALLE E D'ALPEGGIO

Estratto dal Manuale di Rintracciabilità

Ricadute attese dal sistema di rintracciabilità.

La Associazione Produttori Toma di Lanzo attraverso l'implementazione del presente Sistema di Rintracciabilità si prefigge l'obiettivo generale di **valorizzare le produzioni di alta e media quota**, al fine di **esaltarne le peculiarità** dovute al territorio ed alle modalità di gestione e di alimentazione delle bovine da latte.

La Associazione si attende anche il raggiungimento dei seguenti obiettivi più specifici e delle ricadute positive che da essi potrebbero derivare:

- **fornire ai produttori coinvolti uno strumento di valorizzazione** dei propri prodotti enfatizzandone il loro carattere distintivo;
- **fornire all'Associazione stessa uno strumento in grado di migliorare le modalità di controllo** dell'attività dei propri associati;
- **garantire al Cliente/Consumatore sia la provenienza del prodotto dall'area definita, sia la qualità del prodotto** indotta dall'utilizzo in misura prevalente di alimenti per le bovine da latte provenienti dal medesimo territorio;
- **diffondere tra i Produttori propri associati la cultura e la prassi della definizione di obiettivi condivisi** e di strumenti e metodi per il loro raggiungimento, nonché per il miglioramento continuo.